

Pubblicato il: 23/04/2025

## CONTRASSEGNO PERSONE CON DISABILITÀ

### Come richiedere il contrassegno -

Per ottenere il rilascio del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità l'interessato, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali, deve presentare una delle certificazioni mediche rilasciate dal medico legale della ASL di appartenenza, di seguito elencate:

certificazione medica redatta ai sensi del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 aggiornato con il D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996, con la quale venga attestata una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero che il soggetto è non vedente; **oppure** certificazione medico-legale redatta ai sensi della predetta Legge n. 102/2009 (in cui venga espressamente indicato che il soggetto ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente) da presentare unitamente alla lettera a firma del Direttore della struttura INPS competente che confermi la conclusione dell'iter sanitario. La suddetta certificazione dovrà essere presentata sia in originale, per presa visione degli operatori, sia in copia per il mantenimento agli atti dei nostri uffici.

Per ottenere il rinnovo di un contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità in precedenza rilasciato per un periodo di 5 anni è necessario presentare un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante (medico di base) attestante il persistere della condizione di disabilità.

E' inoltre necessario allegare alla domanda una foto tessera del richiedente, copia del documento di riconoscimento valido del richiedente e sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

In caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice e la copia dei documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.

Le domande di rilascio dei contrassegni per le persone con disabilità possono essere presentate:

presso gli uffici preposti del Comune di Tresignana – Servizi alla Persona - Piazza Italia 32 – LOCALITA' TRESIGALLO - 44039 Tresignana – tel. 0533/59012 int. 302-304.

### Qual è la validità

Al contrassegno sarà assegnata una validità pari a quella riportata sulla suddetta certificazione medico legale se temporanea, oppure 5 anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'invalidità non soggetta a revisione (validità amministrativa ex art. 381 del codice della strada).

### Quanto costa

*Per la richiesta ed il rilascio del contrassegno per le persone invalide, ai sensi art. 381 del regolamento C.d.S., risultano esenti da imposta di bollo quelli per invalidità permanente. Per quanto riguardano i permessi per invalidità temporanea, permane l'obbligo di due marche da bollo, posta una sulla richiesta e una sull'autorizzazione?*

Per quanto riguarda l'imposta di bollo di cui al **D.P.R. 642/1972**, essa va ordinariamente corrisposta sia per l'istanza, sia per l'autorizzazione, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla Tabella B allegata al decreto (onlus, permessi invalidi, etc.). È ad esempio dovuta per la richiesta di passo carrabile (Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 maggio 2002, n. 156/E); anche l'autorizzazione per la regolarizzazione dei passi carrabili va assoggettata, fin dall'origine, al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 4 della citata tariffa, che include tra quelli assoggettabili a tributo "gli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta".

**L'art. 13-bis della Tabella B**, dispone l'esenzione per il contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'**art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada**, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanentemente.

Tenuto conto del tenore letterale della norma, l'esenzione non si applica ad esempio al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l'autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del D.P.R. n. 495/1992 (Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – Agenzia Entrate – 3 gennaio 2001, n. 1 "Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Primi chiarimenti.").

Va ricordato che l'imposta è attestata con l'apposita marca che non va apposta sul contrassegno, ma solo sull'istanza per ottenere l'autorizzazione temporanea e sull'autorizzazione temporanea.

Quanto alle spese istruttorie, queste non sono escluse, per cui ogni singola amministrazione valuta l'applicazione e la quantificazione delle tariffe dovute per l'espletamento di una attività, senza che vi sia una specifica preclusione per le attività finalizzate a garantire un diritto, oppure un interesse legittimo

Materiali da scaricare